



COMUNE DI CAMOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

=====oooo=====

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 25 del 04/09/2014

OGGETTO:	Regolamento Comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili IUC- TASI.
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 13,30 nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente del 30 luglio 2012 e del 13 settembre 2013. Presiede la D.ssa Esther Mammano.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presente	Assente	
1	Dott.ssa ESTHER	MAMMANO	Presidente	x	
2	Dr. SALVATORE	MALLEMI	Commissario	x	
3	Dr. MASSIMO	SIGNORELLI	Commissario	x	

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Sonia Acquado. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e dell'art. 49 del D.lgvo n. 267/00, i pareri:

- del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile del settore economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI IUC – TASI

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
 1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
 2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
 3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

- **comma 669**, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **comma 681** dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto necessario al fine di non pregiudicare gli equilibri di bilancio istituire il tributo TASI nel Comune di Campobello di Mazara;

Ritenuto procedere all'approvazione della presente deliberazione trattandosi di atto urgente ed improrogabile onde consentire il rispetto del termine previsto dall'art. 1 c. 688, della legge 147/13, come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, del DL 66/14, convertito dalla L. 89/14;

La suddetta norma ha previsto che la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed il relativo regolamento, per l'anno 2014, sia trasmessa entro il 10 Settembre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

In caso di mancato invio entro il 10/09/2014 della deliberazione di cui sopra il tributo sarà dovuto in unica soluzione il 16/12/2014 e sarà calcolato con l'aliquota base;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto O.A.EF.LL. della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE


1. Di istituire nel comune di Campobello di Mazara il tributo TASI;
2. Di approvare l'allegato regolamento disciplinante il tributo;
3. Dare **atto** che il regolamento produrrà effetti a decorrere dal 01/01/2014;
4. Di **trasmettere** la presente deliberazione entro il 10 Settembre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con invio telematico attraverso il portale del Federalismo fiscale;
5. **Dichiarare** la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA


Dott.  Pantaleo

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90, come recepito con l'art.1 – comma 1° - lett.e) dalla l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono espressi, per quanto di loro competenza, dai responsabili dei servizi interessati i prescritti pareri:

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Campobello di Mazara li 03.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Campobello di Mazara li 03.02.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la superiore proposta corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

D E L I B E R A

- 1) Approvare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili - Tasi**
- 2) Dichiarare** la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI
IUC – TASI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 04/09/2014

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1- Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

TITOLO II - Presupposto, Soggetti Passivi e Base Imponibile

Art. 3 - Presupposto impositivo

Art. 4 – Soggetti Passivi

Art. 5 – Base Imponibile

TITOLO III - Aliquote e detrazioni

Art. 6 – Aliquote

Art. 7 - Detrazioni

TITOLO IV - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione

Art. 8 – Dichiarazione

Art. 9 – Versamenti

Art. 10 – Rimborsi e compensazioni

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 12 – Rateazione del pagamento degli avvisi di accertamento e del tributo arretrato.

Art. 13 – Riscossione coattiva

TITOLO V - Disposizioni Finali e transitorie

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 15 – Clausola di adeguamento

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - Presupposto, Soggetti Passivi e Base Imponibile

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o detentore delle unità immobiliari di cui all'art. 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della Tasi in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

TITOLO III - Aliquote e detrazioni

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazioni degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Detrazioni

Con la delibera di cui all'art. 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

TITOLO IV - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, secondo le modalità contenute nel modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente, il quale è tenuto comunque a versare l'imposta dovuta nei termini di cui al successivo comma 3, anche in caso di mancato invio del modello di pagamento precompilato.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il tributo non è versato qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore ai 12 euro.

Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per situazioni di particolare gravità.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Il Funzionario Responsabile del Tributo provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale d'interesse.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. Il Funzionario Responsabile del Tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

4. Non si procede al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a euro 12,00.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni.

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Sulle somme dovute a titolo di Tasi, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 – Rateazione del pagamento degli avvisi di accertamento e del tributo arretrato.

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e del tributo arretrato fino ad un massimo di due anni.

Nel caso di importo complessivamente dovuto dal contribuente superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune.

2. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo.

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Nel caso di importi da rateizzare superiori a € 10.000,00, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.

5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.

6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fidejussoria, il Funzionario responsabile del Tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
- c) l'importo non può più essere rateizzato;
- d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri e alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore o uguale all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 15 – Clausola di adeguamento.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

Firmati all'originale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to SALVATORE Dott.MALLEMI

F.to ESTHER Dott.MAMMANO

F.to MASSIMO Dott.SIGNORELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ACQUADO Dott.ssa SONIA

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Campobello di Mazara, li 04/09/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sonia Acquado

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, n. _____ reg., il _____
vi resterà per giorni 15.

IL MESSO COMUNALE

Pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il _____ senza
seguito di opposizioni o reclami

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione:

- è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. N. 17/04

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il **04/09/2014**

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, della LR N. 48/91);
- perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (art.12, comma 2, della L.R.n.48/91)

Campobello di Mazara, li 04/09/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sonia Acquado